

CONTRATTO EX 8 QUINQUIES DEL D. LG.VO 502/1992 E S.M.I. PER

L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PAZIENTI

COVID POSITIVI

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare la situazione emergenziale ed, in particolare, nonostante un considerevole incremento di posti letto per terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive in ambito ospedaliero pubblico, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 11- del 13 marzo 2020, ha riconosciuto che occorre individuare misure di carattere straordinario al fine di reperire posti letto anche in strutture private, autorizzate all'esercizio ex art. 8 ter del D. Lg.vo 502/1992 e s.m.i., da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi;
- è necessario normare attraverso un contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lg.vo 502/1992 le modalità di gestione dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi messi a disposizione dagli erogatori privati che verranno gestiti con personale proprio e sotto la responsabilità degli stessi;

TRA

l'ASL TO4 con sede legale in Chivasso, via Po n. 11, (C.F. 09736160012)

rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Lorenzo Ardisson;

di seguito denominata "Azienda Sanitaria Locale" o "ASL"

e

la Società SAAPA S.p.A. con sede legale in Settimo Torinese Via Santa Cristina n. 3

(P. IVA 08507160011) rappresentata dalla Dott.sa Gabriella Gianoglio, con titolo di

legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del

presente accordo presso la sede dell'Erogatore medesimo: autorizzata,

accreditata e a contratto per il numero di posti letto specificato nella

seguinte tabella:

DISCIPLINE	P.L.	P.L.	CONTRATT	DI CUI
	AUTORIZZATI	ACCREDITATI	ATI 2018-2019	RICONVERTITI COVID-19
60 RRF	59	59	50	--
56 LD	82	82	70	76
CAVS	94	94	80	--

Art. 1. Requisiti della struttura

La struttura è temporaneamente autorizzata ed accreditata per il periodo di durata

del presente contratto legato al perdurare dello stato di emergenza sanitaria in base

alle certificazioni di autorizzazione rilasciate congiuntamente dalla competente

Commissione di Vigilanza dell'ASL e di accreditamento dall'Arpa in data

27/03/2020 e in data 30/03/2020, certificazione rilasciata congiuntamente

allegata al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva

il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla

normativa vigente per l'attività di cui si tratta.

L'Erogatore si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di

vigenza del presente contratto, nonché al rispetto di tutte le disposizioni impartite

dall'Unità di Crisi regionale e da ogni altra autorità sanitaria volte a garantire

requisiti di sicurezza con riguardo al rischio di infezione da Covid 19.

Le parti concordano che al termine del periodo di vigenza del presente contratto si

ristabilirà la situazione di autorizzazione, accreditamento e contrattuale previgente

alla fase di emergenza, fatti salvi i provvedimenti di revisione della rete ospedaliera

adottati dalla Giunta regionale.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'Erogatore si impegna a mettere a disposizione, su richiesta dell'A.S.L. ed in

coordinamento con l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nella struttura indicata

nelle premesse del presente contratto i seguenti posti letto dedicati in via esclusiva

al trattamento dei pazienti affetti da Covid 19:

Area	Disciplina	N. letti a contratto COVID
lungodegenza	56	76
TOTALE		76

Art. 3. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla sottoscrizione fino al 31 luglio 2020, con

possibilità di proroga in caso di maggior durata dello stato di emergenza disposto

dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque fino al perdurare del fabbisogno laddove rilevato da specifici provvedimenti regionali.

Art. 4. Obblighi della Erogatore

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, l'Erogatore garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

L'Erogatore si impegna a rispettare le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria, nonché della registrazione e codifica delle prestazioni.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

Le prestazioni contrattate saranno erogate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, l'Erogatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di A.S.L. e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'A.S.L. e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Art. 5. Valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ricovero oggetto del presente contratto sono remunerate nella misura prevista dal tariffario regionale per il corrispondente D.R.G. di ricovero.

Per gli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie remunerate in applicazione di quanto previsto al comma precedente, è previsto il riconoscimento di un ulteriore finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che sarà corrisposto a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Erogatore in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti nel limite massimo del 15% della remunerazione di cui al punto precedente.

Sono a carico dell'Erogatore tutti i costi connessi alla gestione dell'attività di ricovero (dispositivi medici e di protezione, attrezzature, oneri assicurativi, ecc.).

In caso di difficoltà di reperimento di risorse e qualora l'A.S.L. fosse in grado di metterle a disposizione, l'Erogatore procederà al rimborso del costo relativo.

Art. 6 Modalità di pagamento

L'Erogatore s'impegna ad emettere:

1. mensilmente fatture relative alle prestazioni erogate e valorizzate sulla base del tariffario regionale per il corrispondente valore di DRG dei pazienti dimessi nel mese antecedente all'emissione della fattura.
2. Al termine del contratto la fattura relativa al finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.,

Le fatture di cui al punto 1. verranno pagate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura. Alle suddette fatture sarà allegata la documentazione che dispone il ricovero rilasciata dall'A.S.L. inviante.

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. contraente di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati in ordine alle prestazioni erogate, nonché in caso di accertamento di gravi violazioni di legge o di norme

regionali o di disposizioni previste dal contratto.

Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli risultassero non dovuti dall'A.S.L., se già versati, si compensano con quelli eventualmente dovuti a titolo di finanziamento a funzione ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fatturati a fine contratto.

La fattura di cui al punto 2. verrà pagata, dopo le opportune verifiche circa la congruità e la riconducibilità dei costi agli interventi ad elevato grado di personalizzazione di cui si tratta, che non rientrano nelle attività assistenziali ordinarie, fatti salvi eventuali conguagli, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Art. 7 Clausola di manleva

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate ed esonera il SSN da eventuali pretese

risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Art. 8 Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'A.S.L. contraente, fatto salvo un preventivo tentativo di conciliazione in sede regionale.

Art. 9 Adempimenti in ossequio alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. contraente ai sensi dell' art.41, comma 4, D.Lgs 33/2013.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) l'A.S.L. nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, nella figura del legale rappresentante pro-tempore della struttura o suo delegato.

Art. 11 Registrazione

Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.
Letto, confermato, e sottoscritto con firma elettronica qualificata.

LEGALE RAPPRESENTANTE S.A.A.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE ASL TO4

Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Dott. Lorenzo Ardisone